

Milano, 16 Ottobre 2019



Le competenze del comune in materia di commercio e attività paracommerciali

Relatore:

Renato Cavalli

 **prassicoop**
società cooperativa



Programma della giornata

Le competenze del comune in materia di commercio e attività paracommerciali

MATTINO h 10/13

- COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRASSICOOP VIA INTERNET
- LE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITÀ PARACOMMERCIALI

- I TIPI DI COMPETENZA: PROGRAMMAZIONE, AUTORIZZAZIONE/SCIA, VIGILANZA, REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO,
- I PRINCIPI GENERALI E I LIMITI DELLE COMPETENZE COMUNALI (Direttiva Bolkestein). LE ALTRE COMPETENZE SOVRAORDINATE (es. Regione)
- SU QUALI TIPI DI ATTIVITÀ HA COMPETENZA IL COMUNE? (commercio, edicole, artigianato, somministrazione, carburanti, servizi vari, agenzie, ecc.)

POMERIGGIO H 14/17

- LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MERITO ALL'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- SCIA, AUTORIZZAZIONE, COMUNICAZIONI, CONCESSIONI, PRESE D'ATTO, LICENZE: COSA SONO E A CHI SI APPLICANO
- LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP): CARATTERISTICHE, COMPITI, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

QUALI SONO I COMPITI DEL COMUNE VERSO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE?

1° ATTRARRE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO

2° GARANTIRE UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

3° STABILIRE POLITICHE COORDINATE TRA IL COMMERCIO E TUTTTE
LE ALTRE ATTIVITA' "SU STRADA" (PARACOMMERCIALI)

COME FARE?

Le competenze del comune in materia di commercio e attività paracommerciali

- Quali sono i compiti obbligatori e come svolgerli? Cosa si può fare per andare oltre la semplice gestione burocratica?
- Quale ruolo si può svolgere nella programmazione e regolamentazione dell'attività commerciale ed affini?
- Come si può combattere la desertificazione, stimolare l'ammodernamento e la qualificazione della rete commerciale?
- Quale ruolo può avere il commercio nella riqualificazione urbana?
- Come si può fare convivere pacificamente il commercio, la ristorazione e il turismo con le esigenze di tranquillità, decoro e sicurezza dei cittadini?
- Quale organizzazione deve darsi il Comune per svolgere questi compiti? Che professionalità servono all'interno e quali possono essere vantaggiosamente ricercate all'esterno?
- Si possono reperire risorse per sopperire a queste esigenze? Come e dove?

TIPI DI COMPETENZA DEL COMUNE

Programmazione

Il Comune, per legge, ha un ruolo di rappresentanza generale degli interessi dei cittadini.

Pure nei limiti introdotti dalle norme di liberalizzazione, e di quelli posti specificamente da normative sovraordinate (comunitarie, statali e regionali) spetta al Comune prefigurare gli obiettivi generali di sviluppo del proprio territorio, dettare i relativi indirizzi, prevedere e attuare, nei limiti dei vincoli di legge e delle risorse disponibili, le politiche e gli interventi operativi per realizzare tali obiettivi generali.

Negli ultimi anni la legge ha molto ridotto il ruolo degli strumenti comunali di programmazione del commercio, mentre è cresciuto il ruolo della regolamentazione di tipo urbanistico, ambientale e di sicurezza.

In questa luce, onde evitare incongruenze o addirittura prescrizioni contraddittorie nei diversi tipi di strumenti programmatori, che potrebbero addirittura determinare situazioni di paralisi (o di totale rinuncia a compiere delle scelte) è necessario uno stretto coordinamento tra i vari uffici e assessorati preposti alle varie programmazioni di settore. Concettualmente tale competenza dovrebbe spettare al Sindaco.

AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI

Vi sono molte attività che richiedono formalmente una procedura di consenso, o quanto meno di verifica del rispetto dei requisiti professionali, morali, tecnici, ecc.

Questo riguarda la maggior parte della attività produttive o di servizio, nonché le attività edilizie ed urbanistiche.

La dottrina prevedeva spiccate differenze concettuali tra licenze (costitutive del diritto di esercitare determinate attività), autorizzazioni (specificative delle concrete condizioni nelle quali un soggetto può esercitare determinate attività che potenzialmente rientrano nella sfera dei propri diritti) e concessioni, con le quali la Pubblica amministrazione concede ad un privato l'uso di beni propri per l'esercizio di una specifica attività o addirittura assegna temporaneamente al privato la facoltà di svolgere attività o servizi che rientrano nella sfera di competenza della Pubblica Amministrazione)

SCIA (1)

Negli ultimi anni le varie leggi di liberalizzazione e semplificazione (molto teorica), hanno ridotto il campo di applicazione delle autorizzazioni e licenze, sostituendo la maggior parte di esse con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività).

In pratica, a fronte di attività per le quali l'intervento della P.A. si limita sostanzialmente a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge o dai regolamenti, senza effettuare valutazioni discrezionali) la normativa ha stabilito che sia l'operatore a dichiarare di trovarsi nelle condizioni di rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari, autocertificando la regolarità della propria posizione.

Ovviamente questa procedura pone il privato nella situazione di dovere verificare autonomamente la regolarità della propria situazione e di "autocertificarla", con l'assoggettamento a sanzioni di natura penale in caso di falsa dichiarazione.

SCIA (2)

Anche per molte attività che erano soggette a “licenza” (quindi a scelte altamente discrezionali della P.A., l’evoluzione normativa ha fatto sì che tale discrezionalità (essenzialmente stabilita dal TULPS) venisse sostanzialmente declassificata a controllo dei requisiti. Di conseguenza, pur non sottraendo tali attività dall’ambito di competenza del TULPS (la cui modifica sarebbe politicamente “esplosiva”) si è deciso di assoggettarle a SCIA.

Con il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” si è giunti alla individuazione generale dei regimi applicabili ai vari tipi di attività, elevando di fatto al SCIA a procedura “principe”

VIGILANZA

Il comune ha il compito di vigilare sull'applicazione delle proprie prescrizioni e normative, nonché su questioni di ordine generale, nonché di applicare le sanzioni in caso di inosservanza.

Le competenze di vigilanza del comune sono condivise con altri organi dello Stato, della Provincia e della Regione (es. NAS, forze dell'ordine, ecc).

L'argomento è parecchio complesso, ed ha anche a che fare con le norme generali dell'ordinamento penale, ed è troppo variegato e complesso per essere trattato in un corso così breve. In futuro potrà essere oggetto di una giornata specifica.

Quello che preme di fare presente in questa sede è l'opportunità che il servizio di vigilanza non venga svolto in un'ottica puramente repressiva, ma sia coordinato con attività di prevenzione, comunicazione e informazione, vista l'estrema complessità e la frequenza di modifica delle norme da rispettare.

REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Tra i compiti del comune vi è quello di regolamentare le modalità di svolgimento delle attività economiche.

Questo si svolge sostanzialmente in due modi:

- Emanazione di regolamenti, ordinanze e direttive (la legge prevede espressamente le attività per le quali il comune ha obbligo di emanare regolamenti, ma non va dimenticata la potestà regolamentare del comune
- Interventi attivi sul territorio, quali la regolamentazione del traffico, l'effettuazione delle spunte sui mercatili cc.

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ⁽¹⁾

Questo è il più importante dei compiti “non scritti” del comune, che si traduce più che in adempimenti specifici e predeterminati in una politica generale tesa a creare una condizione “business friendly” nei rapporti tra imprenditori e amministrazione.

Questo può articolarsi in:

- politiche generali favorevoli allo sviluppo inserite negli strumenti di pianificazione territoriale
- Creazione di organi di coordinamento e consultazione con le categorie (consulte o commissioni)
- Promozione dei distretti del commercio
- Valorizzazione delle attività storiche
- Promozione di fiere locali

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO (2)

- Attività informative per gli operatori
- Supporto all'ottenimento di contributi regionali o Europei
- Supporto alla comunicazione all'esterno sulla disponibilità di aree idonee ad attività produttive
- Concessione di agevolazioni sui tributi locali
- Concessione di finanziamenti
- Massimo efficientamento del SUAP, del SUE e della macchina comunale in genere
- Studi economici e servizi informativi

DI QUALI STRUMENTI IL COMUNE DEVE DOTARSI OBBLIGATORIAMENTE?

Per la gestione delle proprie politiche verso le attività produttive esistono essenzialmente due maniere di procedere:

- Politiche pianificatorie e regolamentari (generalmente obbligatorie)
- Politiche proattive (facoltative ma determinanti)

I PRINCIPI GENERALI E I LIMITI DELLE COMPETENZE COMUNALI (Direttiva Bolkestein)

In generale la direttiva europea sui servizi “BOLKESTEIN” ha teso ad operare una sostanziale liberalizzazione, limitando le possibilità del legislatore di intervenire a regolamentare l’attivazione di nuove attività economiche, in particolare nei servizi (di cui il commercio e le attività paracommerciali fanno parte)

La norma nazionale di recepimento (DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201) prescrive che:

Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.

Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

I LIMITI ALLA RIGIDITA' DELLA BOLKESTEIN

Varie interpretazioni e disposizioni successive hanno in parte addolcito tali limitazioni, stabilendo la rilevanza delle esigenze di tutela dei valori storici, ambientali e sociali di particolari contesti urbanistici, quali ad esempio il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (modifica che ha aggiunto l'Art. 7 bis), nonché, per la Lombardia gli Artt.4 bis, 69, 70 e 145 della Legge Regionale 6/10.

In generale, ciò che si richiede comunque, pena l'illegittimità dei provvedimenti limitativi della libera concorrenza, è la evidenziazione, non solo in linea di principio, ma con adeguate motivazioni documentate, della ratio e della necessità di tali provvedimenti.

Tale motivazione deve essere introdotta nel dispositivo del provvedimento, o in altri provvedimenti comunali prescrittivi comunali a cui si faccia analiticamente rimando.

Anche a livello europeo, la sentenza “Visser” della Corte di Giustizia ha precisato che il commercio è un servizio che rientra pienamente nella Direttiva Bolkestein, e che le restrizioni all'installazione e al funzionamento di attività di commercio debbono essere “proporzionate” e “accuratamente motivate”.

Questo implica che il criterio di liberalizzazione non è assoluto e può legittimamente essere limitato.

LE ALTRE COMPETENZE SOVRAORDINATE

Premesso che in base al titolo v della Costituzione è competenza esclusiva regionale e non concorrente, ne deriva che la libertà dei comuni nelle proprie politiche regionali di programmazione e gestione del settore sono essenzialmente condizionate dalle norme regionali, e che la normativa nazionale, salvo alcuni argomenti, hanno valore di indirizzo generale, e si applicano direttamente solo nelle Regioni che non hanno autonomamente legiferato in materia.

Esistono comunque eccezioni, ad esempio derivanti dal fatto che la normativa regionale non può implicare discriminazioni nei diritti spettanti ai cittadini e agli imprenditori. In base a tale principio si è valutato che la disciplina nazionale sugli orari prevalga su quella regionale, in quanto l'accesso ai servizi commerciali è un diritto dei cittadini che non può essere limitato da differenze tra una regione e l'altra.

La normativa applicabile alle attività produttive si intreccia con altri temi in cui la competenza delle Regioni è concorrente, o su cui prevale la normativa statale (sanità, tutela dei consumatori, ecc.). In particolare nel settore della pianificazione territoriale in alcuni casi le stesse norme regionali possono porre il vincolo di rispetto di strumenti pianificatori a livello sovracomunale (esempio provinciale).


SU QUALI TIPI DI ATTIVITA' HA COMPETENZA IL COMUNE?

Le competenze comunali si estendono, più o meno pervasiva mente, su tutti i tipi di attività commerciali (con forti limitazioni sull'ingrosso), sulle attività artigianali e di servizio, sull'agricoltura, il turismo, e sulle attività produttive in generale.

Il livello e le modalità di esercizio di tali competenze differiscono a seconda del tipo di attività e della Regione. In generale la Regione ha una potestà di tipo legislativo con la quale regola il settore, fissando norme generali ed assegnando competenze ai Comuni, ma nella maggior parte dei casi (almeno in Lombardia) non esercita direttamente competenze gestionali, salvo per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti l'organizzazione di attività promozionali e le valutazioni delle compatibilità ambientali (VIA e VAS).

L'eccezione più significativa riguarda la grande distribuzione, per la quale le autorizzazioni richiedono la valutazione di una Conferenza di servizi tra Comun. Provincia e Regione, nella quale la Regione svolge l'attività istruttoria e si esprime con un voto che ha valore di veto in taluni casi. Per grandi strutture di particolare rilevanza, i che richiedono variante allo strumento urbanistico, è prevista la procedura di Accordo di Programma, per la quale il ruolo della Regione è determinante.

AREE DI COMPETENZA DEL COMUNE



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (1)

Lo strumento principe a cui fare riferimento è lo strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune, ormai diversamente denominato e regolamentato nelle varie regioni (PGT in Lombardia, PRG in Piemonte e altrove, Piano Strutturale, ecc.).

Tale strumento, nelle varie regioni, può essere assoggettato e direttive genarli di livello Regionale (PTR in Lombardia) o provinciale (PTCP).

In linea di massima tale strumento deve stabilire:

- quali aree siano idonee per la collocazione di medie e grandi strutture di vendita (in mancanza, le aree genericamente definite come commerciali possono ospitare esclusivamente esercizi di vicinato)
- la quantità e qualità di aree pubbliche da cedere (cosiddetti standard)

Trattandosi di uno strumento di pianificazione territoriale e non meramente economica, in tale sede è molto più facile stabilire limitazioni e regolamentazioni per motivazioni di natura connesse all'interesse generale (consumo di suolo, aspetti ambientali, paesaggistici, viabilistici, ecc.) di quanto non sarebbe possibile fare in strumenti di mera programmazione economica come i vecchi piani commerciali o criteri di localizzazione delle medie strutture, dei pubblici esercizi e delle edicole.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

È evidente che, dal momento che tali strumenti possono servire a stabilire delle limitazioni al libero insediamento delle attività economiche, è necessario che siano basati su studi ed indagini accurati (e aggiornati) volti a dimostrare (e non solo a dichiarare in linea di principio) quali interessi generali vengano tutelati e come.

Sarebbe anche opportuno che tali analisi venissero effettuate, laddove possibile, a livello sovracomunale, individuando anche obiettivi e interessi comuni da tutelare e lasciando ai singoli comuni il compito di declinarli operativamente in sede di singolo piano urbanistico.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (3)

I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

In taluni casi, anziché il piano urbanistico, è richiesta l'approvazione di una semplice delibera di criteri, che non prevede l'adozione e l'approvazione dopo le osservazioni, ma un'unica delibera di approvazione. I casi sono:

DELIBERA DI CRITERI DI AUTORIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

La norma è stata introdotta dalla legislazione nazionale – (D.lgs. 114/98 decreto Bersani, Articoli 8, commi 3 e 4) Il comma 3 riguarda il i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, il 4 le norme sul procedimento. Le singole Regioni hanno legiferato in dettaglio, ognuna a suo modo. La Regione Lombardia aveva stabilito l'impossibilità di rilascio delle autorizzazioni di MSV in assenza di criteri, poi, a seguito di ricorsi al TAR che hanno precisato che il cittadino non può essere penalizzato per inadempienze del Comune, ha stabilito una norma sostitutiva che stabilisce quali studi e documenti debbano essere presentati a corredo della domanda nel caso il Comune non abbia emanato i criteri. La delibera dei criteri è competenza della Giunta.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (4)

DELIBERA DI CRITERI DI AUTORIZZAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

L'apertura dei pubblici esercizi è generalmente soggetta a SCIA, salvo nei casi in cui il Comune ritenga motivatamente, per parti limitate del territorio, di assoggettarla a procedura autorizzativa. Quest'ultima viene richiesta per porzioni limitate del territorio (l'applicazione a tutto il territorio potrebbe essere richiesta in casi in cui tutto il territorio sia soggetto a particolari vincoli archeologici, paesaggistici o ambientali). considerati particolarmente sensibili per motivi ambientali, di ordine pubblico o simili.

La delibera è di competenza del Consiglio Comunale.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (5)

DELIBERA DI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE EDICOLE

La “Manovrina” d’estate (D.L. 50/17, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), all’Art. 64-bis. (Misure per l’innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) ha modificato la normativa sulla vendita di giornali e riviste, che finora era sostanzialmente sfuggita alla generale trasformazione della normativa sul commercio ed alla direttiva Bolkenstein.

Attualmente sia applica la SCIA, ma I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d’utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l’apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3..”

La delibera è di competenza del Consiglio Comunale.

GLI STRUMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE

Esistono varie disposizioni di legge nazionale, in genere integrate da disposizioni regionali, che prevedono l'obbligo per i Comuni di emanare regolamenti per disciplinare le autorizzazioni e/o le modalità di svolgimento di una serie di attività commerciali e paracommerciali.

Vediamo quali sono i principali obblighi, fermo restando che, essendo il Comune in genere dotato di potestà regolamentare, può emanare regolamenti e disposizioni vari anche per altri settori di attività produttive e/o di servizio

REGOLAMENTI COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Regolamento dei mercati su aree pubbliche:

- può prevedere anche l'individuazione delle aree in cui è consentita la sosta prolungata, quelle interdette all'attività nei giorni di mercato, la regolamentazione dei posteggi singoli e contenere la planimetria dei mercati con l'individuazione dei banchi liberi.
- Regolamento delle fiere (è necessario solo nel caso che nel comune si svolgano fiere su aree pubbliche)
- Regolamento delle vendite solidaristiche

REGOLAMENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA

- Regolamento TAXI
- Regolamento AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA

- ◉ Regolamento ACCONCIATORI
- ◉ Regolamento ESTETISTI
- ◉ Regolamento TATUAGGI /PIERCING/ ECC.

REGOLAMENTI VARI

- Regolamento SANITARIO
- Regolamento SUAP
- Regolamento EDILIZIO (può contenere anche norme sulle caratteristiche strutturali e funzionali dei negozi e delle attività produttive)
- Regolamento di POLIZIA LOCALE (Può contenere anche norme sul decoro urbano, sulle aree di carico e scarico delle merci, sugli orari di particolari attività, ecc.)

Milano, 16 Ottobre 2019



Le modalità di applicazione delle competenze comunali in merito all'abilitazione allo svolgimento dell'attività

Relatore:

Renato Cavalli

prassicoop
società cooperativa

SCIA, AUTORIZZAZIONE, COMUNICAZIONI,
CONCESSIONI, PRESE D'ATTO, LICENZE:
COSA SONO E A CHI SI APPLICANO

Definizioni

- Autorizzazione
- Licenza
- Licenze Di Pubblica Sicurezza
- Concessione
- Denuncia di inizio attività (SCIA ex DIA)

Autorizzazione

Provvedimento con cui la Pubblica Amministrazione consente ad un determinato soggetto di esercitare un diritto che già potenzialmente gli compete, fissando le condizioni specifiche alle quali tale diritto può essere esercitato.

La più recente evoluzione normativa, in base al riconoscimento del principio di libertà dell'attività economica sancito dalla Costituzione, sta progressivamente spostando molte attività dal campo delle licenze o delle concessioni a quello delle autorizzazioni.

DURATA

In linea generale la durata dell'autorizzazione si intende illimitata, il che implica che non sia necessaria alcuna limitazione o rinnovo.

L'autorizzazione può essere revocata in caso di perdita dei requisiti, o/o delle condizioni, personali o strutturali, che ne hanno reso possibile il rilascio, o come sanzione accessoria in caso di abusi.

Licenza

Provvedimento con cui La Pubblica Amministrazione conferisce ad un determinato soggetto un diritto che non rientra nella sfera delle attribuzioni che a tale soggetto sono riconosciute come automaticamente spettanti.

La richiesta di concessione di licenza da parte di un privato viene valutata dalla Pubblica Amministrazione che al momento del rilascio di tale licenza crea in capo al richiedente un diritto totalmente nuovo.

Per questo motivo la Pubblica Amministrazione, nell'accertare che il privato possieda i requisiti richiesti dalla legge per l'attività che intende svolgere, non ha vincoli specifici ma valuta discrezionalmente la singola posizione dei soggetti richiedenti.

DURATA

In linea di massima le licenze hanno durata annuale. La durata è comunque stabilita dalla legge istitutiva del singolo tipo di licenza.

Licenze di Pubblica Sicurezza (1)

Sono quelle emesse ai sensi del T.U.L.P.S., ed hanno in generale la caratteristica di non essere esattamente denominate una per una dalla legge, che individua generalmente dei gruppi di attività affini che sono assoggettate a licenze ai sensi dello stesso articolo.

Il T.U.L.P.S. prevedeva il rilascio delle licenze in oggetto da parte del Questore; con il D.P.R. 616/77, Art.19, e con il D.Lgs. 112/98, la competenza per alcune di esse è stata trasferita ai Comuni.

La legge, a differenza di quanto previsto per il commercio, non prevede quali requisiti debbano sussistere prima del rilascio della licenza e quali all'attivazione. La questione va risolta da ogni comune con l'apposito regolamento. In generale, comunque, la licenza non viene rilasciata se non sono già disponibili gli altri titoli autorizzatori.

In generale la superficie non è elemento costitutivo della licenza, ma possono esserlo parametri diversi a seconda del tipo di licenza (n° posti, targa dell'auto, ecc.).

Licenze di Pubblica Sicurezza (2)

Le licenze di P.S. sono anche definite come “Autorizzazioni di polizia”. Ad esse sono parificate, ai sensi dell’Art. 14 del TULPS le iscrizioni in appositi registri (Art. 75 bis-videocassette e affini) le approvazioni e simili atti di polizia.

DURATA

Per definizione le licenze di P.S. scadono al 31/12 dell’anno di rilascio e vanno rinnovate ogni anno. In mancanza di rinnovo la licenza decade automaticamente.

Con il nuovo regolamento di semplificazione, le licenze di Ps. di cui al Titolo III del TULPS (Spettacoli, esercizi pubblici, agenzie) sono state portate a validità illimitata, come le autorizzazioni, e quindi non sono più soggette a rinnovo annuale.

Per quelle che erano soggette alle concessioni comunali o governative che sono state soppresse, per il rinnovo, se previsto, si richiede la presentazione annuale di una dichiarazione di prosecuzione di attività.

Concessione

La concessione è l'atto della Pubblica Amministrazione attraverso il quale un privato acquista ex novo il diritto a svolgere un'attività di pubblico interesse.

DURATA

la durata delle concessioni è in genere limitata nel tempo, è stabilita dalla legge e deve risultare dall'atto di concessione.

Il D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010)

Il Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, (convertito con modificazione nella Legge 30.07.2010 n. 122), modifica l’art. 19 e sostituisce la Dichiarazione di Inizio Attività – D.I.A., con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.

In particolare l’ art. 49:

comma 4 *bis* riscrive completamente l’art. 19 della L. 241/1990

comma 4 *ter*, specifica la S.C.I.A. attiene alla tutela della concorrenza di cui all’art. 117 Cost. e che si applica subito prevedendo che *...“Le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano ...*



Ambito di applicazione della S.C.I.A.

«**SCIA**»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;

RIGUARDA I PROCEDIMENTI RELATIVI A:

- ◉ **COMMERCIO**
- ◉ **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Ambito di applicazione della scia

ESCLUSIONI

non sono sostituiti dalla S.C.I.A. (Art. 19, comma 1):

- i provvedimenti relativi ai casi nei quali siano previsti vincoli di carattere ambientale, paesaggistico o culturale.

i provvedimenti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla:

- Difesa Nazionale;
- Pubblica Sicurezza;
- Immigrazione e Asilo;
- Cittadinanza;
- Amministrazione della Giustizia;
- Amministrazione delle Finanze;
- i provvedimenti amministrativi che le norme comunitarie richiedono essere rilasciati in forma espressa.



**I procedimenti relativi a commercio
e attività produttive**

Commercio in sede fissa e forme speciali

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
COMMERCIO FISSO VICINATO (alimentare e non alimentare)	D.I.A.P.	S.C.I.A.
COMMERCIO FISSO MEDIA STRUTTURA (alimentare e non alimentare)	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE
COMMERCIO FISSO GRANDE STRUTTURA (alimentare e non alimentare)	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE
ESERCIZIO DI SPACCIO INTERNO (alimentare e non alimentare)	D.I.A.P.	S.C.I.A.
VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI: AVVIO ATTIVITA' (iscrizione in CCIAA)	D.I.A.P.	S.C.I.A.
VENDITA AL DETTAGLIO PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, COMMERCIO ELETTRONICO E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE	D.I.A.P.	S.C.I.A.
VENDITA AL DETTAGLIO PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE O MEDIANTE RACCOLTA DI ORDINATIVI	D.I.A.P.	S.C.I.A.

Commercio sulle aree pubbliche

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
COMMERCIO VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE alimentare e non alimentare, forma itinerante e posteggio in concessione	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE

Vendita stampa quotidiani e periodici

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
Edicole in forma esclusiva	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE
Edicole in forma non esclusiva (vendita di soli quotidiani o di soli periodici)	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE

Somministrazione di alimenti e bevande

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (Art. 69 L.R. 06/2010) NUOVA APERTURA	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE
TRASFERIMENTO NELLE ZONE ASSOGGETTATE O ASSOGGETTABILI A PROGRAMMAZIONE come definite dall'Art. 64, comma 3 del D.Lgs. 59/10	AUTORIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE
TRASFERIMENTO IN ZONE NON ASSOGGETTATE O ASSOGGETTABILI A PROGRAMMAZIONE	D.I.A. DIFFERITA	S.C.I.A.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE C.D. EXTRACRITERI (Art. 68 comma 4, L.R. 06/2010)	D.I.A.P.	S.C.I.A.

Estetisti e acconciatori

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O ESTETISTA	D.I.A.P.	S.C.I.A.
ATTIVITÀ DI PIERCING E/O TATUATORE	D.I.A.P.	S.C.I.A.

Attività ricettive e agrituristiche

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	D.A.A.	S.C.I.A.
ATTIVITÀ ALBERGHIERE	D.I.A. DIFFERITA	S.C.I.A.
ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERE	D.I.A.	S.C.I.A.

Attività soggette all'ex N.O.E.A.

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA ESERCIZIO ATTIVITÀ (N.O.E.A.)	D.I.A.P.	S.C.I.A.

Licenze di Pubblica Sicurezza

Tipo di attività	PRIMA D.L. 78/10	DOPO D.L. 78/10
LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA	AUT./LICENZA	AUT./LICENZA/SCIA

Il decreto «Madia» (d.lgs 222/16)

Questo decreto ha avuto il merito di sottrarre all'interpretazione «di volta in volta» il tipo di procedimento a cui assoggettare le varie attività.

Esso infatti contiene delle tabelle che indicano per ogni tipo di attività differenziando a volte anche la modalità di accesso (apertura, ampliamento, trasferimento, subingresso, ecc.) il tipo di procedimento necessario a potere svolgere l'attività (comunicazione, autorizzazione, SCIA, ecc.)

Il decreto si applica nei settori di:

- **COMMERCIO E ATTIVITA' ASSIMILABILI**
- **EDILIZIA**
- **AMBIENTE**

Regole uniformi ⁽¹⁾

Per superare la “babele” di procedure e adempimenti, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 individua con precisione in modo uniforme (artt. 1, 2 e Tabella A):

- le procedure per le quali per iniziare l'attività è indispensabile il rilascio dell'autorizzazione espressa da parte dell'amministrazione;
- i casi in cui, decorso un termine indicato dalla legge, si forma il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende rilasciata e, quindi, l'attività può essere avviata;

Regole uniformi (2)

- le procedure/attività per le quali è sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'attività può essere avviata al momento della presentazione della segnalazione, corredata se necessario dalle attestazioni dei tecnici abilitati. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti richiesti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente;
- le attività per le quali è sufficiente una semplice comunicazione.

In un'apposita tabella allegata al decreto (Tabella A) sono indicati i regimi per ciascuna attività/procedura.

Come funziona? (1)

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la
 - presentazione allo Sportello unico o all'amministrazione competente. Se sono necessarie altre comunicazioni o attestazioni si può presentare un'unica comunicazione.
- **Quando la tabella indica la SCIA**, l'attività può essere avviata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, e cioè nei casi in cui occorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.

L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente.

Come funziona (2)

Quando la tabella indica la SCIA condizionata, e cioè nel caso in cui oltre alla SCIA siano necessarie anche altre autorizzazioni, l'interessato presenta le relative domande allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Quando la tabella indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui, decorso il termine, si forma il silenzio-assenso.

Quando la tabella indica l'autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono

I comuni e le regioni dovevano adeguarsi a questa normativa entro il 30 giugno 2017



Contenuto della Segnalazione Certificata

Certificazione o autocertificazione?

La nuova formulazione dell'art. 19 L. 241/1990 prevede che la S.C.I.A. sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dagli atti notori di cui, rispettivamente, agli artt. 46 e 47 D.p.r. 445/2000, nonché dalle attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati o, in alternativa a queste ultime, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle Imprese di cui all'art. 38, comma 4, D.L. 112/08, attuato con il recente D.p.r. 159/2010.

L'art. 19, stante il suo carattere generale, non specifica quali requisiti debbano essere autocertificati o dichiarati dal privato e quali asseverati dal tecnico abilitato.

Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero per la Semplificazione Normativa (nota Ministero Semplificazione n. 1772 del 12 novembre 2010), occorrerà fare riferimento alla singola legge di settore.

La ricevuta del S.U.A.P.

Il nuovo articolo 19 deve essere coordinato con le norme previste dal D.p.r. 160/2010 in materia di riordino del S.U.A.P..

L'art. 1, comma 1 let. g) del D.p.r. 160/10 prevede che la ricevuta rilasciata dallo S.U.A.P. all'atto della presentazione della S.C.I.A. costituisce titolo autorizzatorio per poter dare avvio all'attività.

L'art. 5 del D.p.r. 160/10 prevede che alla presentazione della S.C.I.A. lo Sportello Unico controlli, con modalità informatica, la correttezza formale della S.C.I.A. stessa e relativi allegati, rilasciando, in caso di esito positivo, la ricevuta che, a norma dell'art. 1 sopra citato, consente al privato di avviare l'attività, costituendo titolo autorizzatorio.



Procedimento di controllo

Poteri inibitori entro 60 giorni

- L'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di cessazione dell'attività.
- Se possibile, l'Amministrazione dovrà concedere un termine non inferiore a 30 gg per regolarizzare la S.C.I.A..

Poteri inibitori dopo i 60 giorni

Nel caso fosse accertata la carenza dei requisiti di legge, l'Amministrazione potrà intervenire solamente in caso di pericolo di un danno:

- Per il patrimonio artistico culturale;
- Per l'ambiente;
- Per la salute;
- Per la sicurezza pubblica;
- Per la difesa nazionale;

In ogni caso la P.A. può:

- Intervenire in via di autotutela;
- Ordinare la cessazione dell'attività iniziata in base a autocertificazioni e/o certificazioni false o mendaci;

LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(SUAP): CARATTERISTICHE, COMPITI, MODALITA'
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Definizioni

- **«sportello unico per le attività produttive»** (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- **«sportello unico per l'edilizia»** (di seguito denominato: «SUE»)
- **«attività produttive»**: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
- **«impianti produttivi»**: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

Ambito di applicazione ... e di esclusione

- **Applicazione:** tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- **Esclusione:** gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Funzioni del SUAP

- Il SUAP dovrà costituire il referente unico per l'imprenditore anche con riguardo alle Amministrazioni ;
- salvo diversa disposizione dei singoli Comuni, il SUAP sarà l'ufficio competente anche in materia di edilizia legata alle attività produttive;
- il SUAP dovrà informare il pubblico circa gli adempimenti necessari all'avvio e svolgimento delle attività produttive, attraverso il portale www.impresainungiorno.it

Le modalità di applicazione delle competenze
Funzioni di front Office del SUAP
da garantire in via telematica

- ricevimento delle pratiche;
- rilascio delle relative ricevute;
- informazioni sui procedimenti;
- modulistica di riferimento;
- consentire l'accesso alle procedure telematiche di inoltro delle pratiche;
- consentire all'utente di verificare via Web lo stato di avanzamento.

Organizzazione del SUAP ⁽¹⁾

- Presentazione delle istanze e comunicazioni al SUAP esclusivamente in via telematica;
- Comunicazioni tra SUAP ed interessati esclusivamente in via telematica;
- tutti gli altri uffici e Amministrazioni coinvolte nel procedimento, diverse dal SUAP, non possono inviare al privato alcun provvedimento o comunicazione;
- Il SUAP, ricevuta la pratica, provvederà all'inoltro della stessa agli uffici comunali ed alle Amministrazioni competenti per l'istruttoria.

Organizzazione del SUAP ⁽²⁾

- il SUAP dovrà essere istituito secondo le forme e la disciplina prevista dall'ordinamento del singolo Comune, il quale dovrà disporre anche in merito alla strutturazione del SUAP.
- i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP anche in forma associata o in convenzione con le camere di commercio.
- Dovrà essere individuato un Responsabile del SUAP, fino alla sua individuazione la relativa funzione è *ex lege* ricoperta dal Segretario Comunale.

Come Organizzare il Sito del SUAP

- Accesso al sito
- Welcome page e spiegazioni generali sull'uso
 - PARTE GENERALE
 - AREA OPERATORI
 - AREA IMPRESA
 - Elenco attività e procedimenti, endoprocedimenti, schede attività
 - Modulistica
 - Quantificazione e pagamento dei diritti
 - Avvio pratica
 - Le mie pratiche
 - Avvertenze e precauzioni
 - Informazioni generali

Le modalità di applicazione delle competenze




Diagramma di flusso procedimento automatizzato

(1) CIRCOLARE Presidenza del Consiglio dei Ministri MSN 0001431 P-4.34.11 del 28/09/2011

OGGETTO: d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive.


Si equipara, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, nonché alla ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.inpresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser;

I rapporti dei SUAP con la Regione

La Regione Lombardia si è impegnata a fondo per l'attivazione e la funzionalità dei SUAP sul territori, con una serie di attività di promozione, coordinamento, formazione del personale e bandi di finanziamento ai comuni, nonché con una serie di verifiche volta alla fissazione e verifica degli standard di qualità degli sportelli esistenti.

L'ultima iniziativa è stata l'emanazione della **DGR 1702** del 3/6/2019 Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le attività produttive (suap)- avente lo scopo di tradurre operativamente le disposizioni di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. n. 11/2014 - base normativa puntuale delle presenti linee guida - avviando un percorso di consolidamento delle esperienze esistenti e di individuazione di nuovi modelli gestionali propedeutici al raggiungimento di obiettivi virtuosi e all'offerta di un servizio corrispondente ai bisogni delle imprese.

Rapporto tra il SUAP e gli altri uffici comunali




Rapporto tra il SUAP e gli altri uffici comunali

Il SUAP, per poter assolvere al rispetto di tali principi, deve essere dotato di autonomia organizzativa rispetto all'organizzazione interna del Comune. Segnatamente, il Suap non deve confondersi con i distinti Uffici comunali che, nell'ambito delle amministrazioni particolarmente complesse, svolgono l'istruttoria procedimentale.

Tale principio, quindi, si esplica nella forma del coordinamento amministrativo, che per quanto interessa in questa sede, sorregge la convergenza verso il Suap dell'attività amministrativa posta in essere dall'Ufficio Commercio (ove costituito), dall'Ufficio Tecnico, dal Comando di Polizia municipale e dall'Ufficio Tributi: tra il Suap e gli Uffici comunali, vi è un rapporto biunivoco di interconnessione funzionale, come rappresentato nell'immagine sottostante.

I rapporti con l'esterno



Dimensionamento del SUAP


Per svolgere tutte le attività necessarie con un mix di competenze adeguato, il dimensionamento minimo di un Suap dovrebbe essere di 3 unità equivalenti compreso il Responsabile (3 persone a tempo pieno, oppure un numero maggiore di persone se si dedicano parzialmente al Suap). Dato il numero di procedimenti gestiti per full time equivalent (350) e il dimensionamento minimo obiettivo (3 fte) si ottiene il numero minimo di procedimenti che dovrebbe curare un Suap singolo o associato, pari a 1.050 pratiche.

Da un'analisi statistica svolta sui Suap lombardi che utilizzano la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it è emerso che mediamente 100 imprese localizzate in un Comune generano per il Suap 20 pratiche/procedimenti all'anno (0,20 pratiche per 1 impresa). Dividendo per il coefficiente 0,20 (cioè moltiplicando per 5 il numero di procedimenti potenzialmente gestibili da 3 persone) le 1.050 pratiche/procedimenti annui del Suap si ottiene il numero minimo di imprese o utenti che un Suap singolo o Associato dovrebbe poter curare. Tale contingente è pari a 5.250 imprese/utenti.

Mediamente in Lombardia il numero di imprese è il 10% della popolazione, quindi il numero di abitanti del Comune o dei Comuni di un Suap di dimensioni minime dovrebbe astrattamente essere di 52.500 persone.

Rapporto bacino di utenza / modalità di esercizio


Di particolare interesse è l'analisi del rapporto tra bacino di "utenza" imprenditoriale e modalità di esercizio della funzione SUAP.





Dimensionamento SUAP e bacino imprenditoriale esistente
(Fonte: Registro Imprese attive– Dati al 31.12.2018)

Rapporto comuni / imprese per dimensioni

N° di imprese
(distribuzione per classi)



Funzionamento suap lombardi



La comunicazione unica

La Comunicazione Unica, nel caso di avvio di attività, corrisponde ad una singola pratica digitale strutturata nei seguenti file:

- un documento riportante i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai diversi enti;
- i moduli per richiedere l'iscrizione al Registro delle imprese;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA;
- i moduli INPS per richiedere l'iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- i moduli INAIL di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'apertura della posizione assicurativa territoriale, da effettuarsi entro il giorno di inizio dell'attività.

Chi deve presentare la Comunicazione Unica?

- Relativamente al Registro Imprese e all'Agenzia delle Entrate: tutti i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese (comprese le ditte individuali) ovvero alla denuncia al REA - Repertorio delle notizie economico e amministrative.
- Relativamente all'INAIL: tutte le imprese artigiane e non artigiane, sia individuali che in forma societaria, tenute all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Relativamente all'INPS: le imprese artigiane, le imprese del settore commerciale e dei servizi, le imprese agricole, le imprese che assumono dipendenti.



Grazie a tutti
per l'attenzione

pprassicoop

società cooperativa

persone, idee e servizi
per il commercio, il territorio
e l'architettura